

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4889

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PARDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2000

—————

Nuove norme in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prevede delle modifiche alle varie norme che sanzionano il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione al fine di introdurre strumenti, sempre più efficaci, per prevenire e combattere non solo il reato, in sé particolarmente odioso, ma anche la «cultura», a tutt'oggi particolarmente radicata in alcune regioni del nostro Paese, che ne costituisce il fondamento.

Innanzitutto è di fondamentale importanza modificare il Titolo del codice penale all'interno del quale è ricompreso il reato di Sequestro di persona a scopo di estorsione. Attualmente il reato in questione è collocato all'articolo 630 del codice penale, nell'ambito del Titolo XIII che disciplina i delitti contro il patrimonio.

Il disegno di legge, all'articolo 2, prevede l'inserimento di questo ignobile reato nell'ambito del Titolo XII, tra i delitti contro la persona. Questa modifica che può sembrare solo formale è, al contrario, sostanziale e profondamente innovativa: l'oggetto della tutela non è più il patrimonio, ma la persona. Si sottolinea così che l'offesa è subita dalla persona: ciò evidenzia l'estrema gravità del reato.

L'articolo 2 prevede poi la pena della reclusione a trenta anni per il sequestratore che cagioni lesioni personali all'ostaggio: si cerca in questo modo di contrastare quella che è diventata una triste costante di questo reato e cioè la mutilazione dell'ostaggio e le reiterate violenze fisiche e psicologiche. Prevedendo una pena *ad hoc* si rendono

maggiormente punibili i colpevoli di queste azioni efferate.

L'articolo 3 prevede un'altra modifica ugualmente significativa.

Riteniamo, infatti, che sia necessario introdurre, all'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 («Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia»), la possibilità di autorizzare il pagamento controllato del riscatto, già previsto dal suddetto articolo, al fine di salvaguardare la vita dell'ostaggio e di ottenerne la liberazione, acquisendo così, di conseguenza, rilevanti elementi probatori.

Le dichiarazioni rese degli ostaggi, una volta liberati, si sono sempre rivelate molto preziose ai fini delle indagini. È per questo che il pagamento controllato del riscatto può rivelarsi uno strumento molto utile per individuare e catturare i rapitori.

Collegare la liberazione dell'ostaggio alle indagini è - come suggeriscono le forze dell'ordine e la magistratura - l'unico modo per evitare sia un eccesso di discrezionalità del magistrato nell'applicazione del dispositivo, sia il rischio che i sequestratori utilizzino, fin dall'inizio del rapimento, metodi di pressione quali mutilazioni o violenze in genere.

La misura del blocco dei beni così modificata non ridurrà la sua forza in termini di dissuasione e di scoraggiamento dal commettere il crimine: al contrario fornirà al magistrato il controllo certo su qualsiasi tipo di pagamento poiché evidentemente i familiari

della vittima non avranno più alcun interesse a tentare di pagare il riscatto agendo di nascosto.

L'articolo 4 introduce nel codice di procedura penale, nell'ambito del giudizio abbreviato, una modifica di sostanziale importanza. Come è noto l'articolo 442 del codice di procedura penale, al comma 2, stabilisce che per l'imputato che chiede di essere giudicato con il giudizio abbreviato, «in caso di condanna, la pena (...) è diminuita di un terzo». Capita quindi che coloro che siano imputati per delitti che prevedono un minimo edittale molto alto (ad esempio la pena della reclusione da venticinque a trenta anni), in caso di giudizio abbreviato, siano condannati alla pena in questione ridotta di un terzo, diminuita perciò di ben dieci anni. È necessario, al fine di garantire sia la certezza della pena sia la portata, prima deterrente e poi punitiva, delle pene previste dal codice penale, porre un limite alla riduzione di cui all'articolo 442 del codice di procedura penale. A tal fine il presente disegno di legge prevede, all'articolo 4, che la prevista riduzione di un terzo sia al massimo di cinque anni.

Un ulteriore significativo intervento legislativo, nell'ottica di rendere più agevole la persecuzione e la punibilità dei sequestratori, è quello di estendere la portata dell'articolo 12-*quinqies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 («Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa»), anche al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (in aggiunta ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Questo articolo prevede, infatti, che possa essere comminata una pena da due a sei anni a «chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni od altre utilità al fine ... di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale». La previsione espressa del reato di se-

questro di persona a scopo di estorsione renderà punibili tutte quelle condotte di intermediazione o di partecipazione nel reato consistenti in un rapporto diretto del soggetto con il denaro destinato al pagamento del riscatto.

L'articolo 6 introduce una modifica all'articolo 58-*ter* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354).

Il regime penitenziario attualmente applicabile ai condannati per sequestro di persona a scopo di estorsione è regolato dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Questo articolo regola il divieto di concessione dei benefici ai condannati per alcuni delitti, tra i quali il sequestro di persona a scopo di estorsione.

Per questi condannati è tuttavia possibile accedere ai benefici penitenziari «... solo nei casi in cui ... collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter*», ovvero, come recita quest'ultimo articolo, «si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati». La valutazione della condizione di «collaborante» deve essere effettuata «dal tribunale di sorveglianza assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero».

Vari interventi della Corte costituzionale, però, estendendo l'applicabilità dei benefici a casi in cui la collaborazione fosse «inesigibile» o «impossibile», hanno ridotto in modo significativo la portata punitiva dell'articolo 4-*bis*.

In seguito a questi interventi della Corte, inoltre, il magistrato di sorveglianza, nel valutare le condizioni per l'applicabilità dei benefici, deve, sulla base delle suddette sentenze, decidere riguardo la sussistenza o meno delle condizioni determinanti l'inesigibilità o l'impossibilità della collaborazione (al di fuori, quindi, di un'udienza davanti

al tribunale di sorveglianza e senza il parere del pubblico ministero).

De iure condendo, è di fondamentale importanza ripristinare la portata originaria dell'articolo 58-ter restituendo il peso necessario al parere del pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione, aggiungendo, inoltre, al suddetto parere anche

quelli del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e della Direzione nazionale antimafia.

L'articolo 7, infine, istituisce, nell'ambito del sistema informatizzato dell'autorità giudiziaria, una banca dati nazionale sul fenomeno dei sequestri di persona a scopo di estorsione, coordinata dalla Direzione nazionale antimafia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 630 del codice penale è abrogato.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 605-bis - (*Sequestro di persona a scopo di estorsione*). - Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona lesioni personali o la morte del sequestrato si applicano rispettivamente la pena della reclusione di anni trenta e la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal quarto comma, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per

l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel sesto comma possono essere superati allorchè ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di ottenere la liberazione della persona sequestrata e di acquisire, conseguentemente, rilevanti elementi probatori ovvero l'individuazione o la cattura dei responsabili del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero può richiedere che venga autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l'esecuzione di operazioni controllate dal pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato. L'autorizzazione è esclusa quando risulti che, dopo il sequestro, alla persona sequestrata siano state cagionate lesioni personali».

Art. 4.

1. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, dopo le parole: «di un terzo» sono inserite le seguenti: «, fino ad un massimo di cinque anni».

Art. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 12-*quinqies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «605-*bis*,».

Art. 6.

1. Al comma 2 dell'articolo 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentiti il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e la Direzione nazionale antimafia».

Art. 7.

1. Nell'ambito del sistema informatizzato dell'autorità giudiziaria è istituita una banca dati nazionale sul fenomeno dei sequestri di persona a scopo di estorsione, coordinata dalla Direzione nazionale antimafia.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 200 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.